



COMUNE di COMO
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA FIERA DEL GIOVEDÌ SANTO

Art. 1 – Luogo, periodo e orario di svolgimento

1. La Fiera del Giovedì Santo, che nel seguito di questo regolamento è chiamata semplicemente fiera, si svolge per cinque giorni consecutivi, dal giovedì antecedente la domenica di Pasqua al lunedì successivo, lungo il Viale Varese, nell'area raffigurata in apposita planimetria predisposta dal competente Ufficio dell'Area Tecnica in collaborazione con il Settore Attività Produttive.
2. Tale area è suddivisa in n. 166 posteggi, le cui dimensioni sono specificate nella "Tabella 1" riportata in appendice [1].
3. I posteggi della fiera sono divisi in due categorie:
 - categoria A: posteggi con numerazione dispari, che possono essere occupati con autoveicoli attrezzati per la vendita;
 - categoria B: posteggi con numerazione pari, che non possono essere occupati con autoveicoli.
4. Il Sindaco con proprio provvedimento, adottato nel rispetto degli ambiti di competenza definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», può disporre la sospensione della fiera, la riduzione dell'area di svolgimento o il trasferimento in altra area di tutti o parte dei posteggi, per il tempo strettamente indispensabile, quando l'area di cui al comma 1 risulti inagibile oppure quando ciò sia reso necessario da ragioni di ordine pubblico, d'igiene o sanità.
5. L'orario di vendita è stabilito con ordinanza sindacale.

Art. 2 – Soggetti ammessi

1. Possono partecipare alla fiera esclusivamente i soggetti – imprese individuali o società di persone – titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rilasciata da qualsiasi comune della Repubblica.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15, nessuno può avere in concessione più di due posteggi nell'ambito della fiera, neppure attraverso il conferimento in società di persone delle proprie aziende o rami d'azienda da parte di una pluralità di soggetti, né è possibile ottenere la concessione di più di un posteggio con la medesima autorizzazione.
3. In ragione della tipologia merceologica della fiera, non sono riservati posteggi per le imprese agricole.

Art. 3 – Merceologia

1. Nella fiera è ammessa la vendita di tutti i prodotti del settore merceologico non alimentare, ad esclusione di cani, gatti e animali di grossa taglia e fatti comunque salvi i divieti di legge. La vendita di altre

specie animali dovrà garantire che gli animali stessi siano tenuti in condizioni rispettose delle loro caratteristiche naturali, riparati dal pubblico, in strutture di mantenimento adeguate in termini di spazio e di impianti di aerazione e/o di riscaldamento.

2. Per motivi di carattere igienico-sanitario, nella fiera non è consentita la vendita di prodotti del settore alimentare, fatta eccezione per i dolci. Sono escluse, in ogni caso, la vendita di pasticceria fresca e altri dolci deperibili e qualsiasi attività di preparazione e trasformazione dei prodotti stessi. I banchi di vendita o i negozi mobili utilizzati per la vendita di dolci non confezionati devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne e dal contatto del pubblico, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002.

3. In deroga a quanto disposto al comma precedente, quattro posteggi della fiera, collocati in apposita area adeguatamente attrezzata, sono destinati alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande, anche con preparazione estemporanea di tali prodotti, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002 o dalla normativa igienico-sanitaria emanata successivamente. Tali posteggi sono riservati ad operatori del commercio sulle aree pubbliche in possesso di autorizzazione per il settore alimentare, abilitati alla somministrazione, muniti di negozio mobile dotato dei requisiti prescritti dalla citata disciplina igienico-sanitaria [2].

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alla fiera debbono presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio.
2. Il Settore Attività Produttive mette a disposizione degli interessati, anche attraverso il sito informatico comunale, la relativa modulistica.
3. La domanda deve essere riferita ad una sola autorizzazione e ad un solo posteggio. Qualora lo stesso soggetto presenti più domande riferite alla stessa autorizzazione, il procedimento è avviato solo per la prima domanda presentata, mentre le successive sono dichiarate irricevibili. Qualora lo stesso soggetto presenti più di due domande riferite ad autorizzazioni e posteggi diversi, il procedimento è avviato per le prime due domande presentate, mentre le successive sono dichiarate irricevibili.
4. La domanda deve riguardare, alternativamente, l'assegnazione di uno dei 162 posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari o alimentari di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero l'assegnazione di uno dei 4 posteggi destinati alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3. In nessun caso è ammesso mo-

[1] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2006.

[2] I commi 2 e 3 sono stati così modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2006.

dificare la scelta compiuta [3].

5. Non è ammesso presentare domande riferite solo ad una parte delle giornate di svolgimento della fiera.

6. Le domande possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure recapitate tramite il servizio postale.

7. Le domande recapitate tramite il servizio postale, con lettera raccomandata o altro tipo di spedizione che dia attestazione della presa in consegna del plico, s'intendono presentate nel giorno in cui sono state spedite e a tal fine fa fede la data del timbro postale. In nessun caso l'Amministrazione comunale può essere ritenuta responsabile di eventuali disguidi postali e, di conseguenza, sono dichiarate irricevibili le domande che, seppure spedite entro il termine di cui sopra, non siano pervenute all'Ufficio Protocollo prima dell'affissione della graduatoria all'albo comunale.

8. Le domande consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo o spedite con mezzo diverso da quello di cui al comma precedente s'intendono presentate il giorno in cui sono pervenute al Comune ed in tal caso fa fede unicamente il timbro progressivo a data apposto dall'Ufficio medesimo.

9. Le domande presentate oltre il termine di cui al primo comma sono dichiarate irricevibili.

Art. 5 – Contenuto della domanda di ammissione

1. Nella domanda di ammissione alla fiera, oltre alle proprie generalità, residenza e qualifica rivestita, il richiedente deve indicare:

- a) la denominazione ed il codice fiscale dell'impresa;
- b) la sede;
- c) il recapito, se diverso dalla sede, al quale inviare le comunicazioni;
- d) gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui intende avvalersi per svolgere l'attività nella fiera;
- e) i prodotti che intende porre in vendita;
- f) le caratteristiche delle strutture di vendita che intende impiegare, precisando se si tratta di autoveicolo attrezzato, di banco o altro e le relative dimensioni;

2. Il richiedente ha la facoltà di manifestare nella domanda la preferenza per l'assegnazione di uno ed un solo posteggio. Le domande in cui sia indicata una pluralità di posteggi si considerano prive di qualsiasi indicazione al riguardo. Non sono altresì valutabili richieste di assegnazione di un particolare posteggio basate sulla distanza rispetto a esercenti la vendita di prodotti affini, né per altre ragioni.

3. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali, a norma del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", sia precluso il rilascio della concessione del posteggio.

4. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata nei modi previsti dall'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

5. L'operatore che abbia chiesto l'assegnazione di uno dei quattro posteggi di cui al comma 3 del precedente articolo 3 deve allegare la documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria del negozio mobile e degli eventuali banchi temporanei aggiuntivi.

[3] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2006.

6. In caso di omissione di alcuna delle indicazioni, dichiarazioni e allegati di cui ai commi precedenti e nel caso di presentazione di domande riferite a prodotti di cui non è ammessa la vendita nella fiera, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne chiede l'integrazione o la rettifica, assegnando all'interessato un congruo termine per provvedere, tale tuttavia da consentire la regolare formazione e pubblicazione della graduatoria. Trascorso inutilmente il termine assegnato la domanda è dichiarata improcedibile, con conseguente avviso all'interessato entro i successivi quindici giorni.

7. Il responsabile del procedimento può effettuare controlli presso le altre pubbliche amministrazioni per accertare la veridicità dei dati forniti e delle dichiarazioni rese con le domande.

8. Non appena pubblicata la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, il responsabile del procedimento dà comunicazione ai richiedenti dell'accoglimento della domanda. L'eventuale diniego in ordine all'accoglimento della domanda viene disposto con provvedimento motivato del Dirigente del Settore Attività Produttive.

Art. 6 – Formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

1. I posteggi della fiera sono assegnati sulla base di apposita graduatoria, formata ed approvata dal Dirigente del Settore Attività Produttive applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità, ai sensi dell'Allegato A, paragrafi IV.1 e IV.2, alla Legge Regionale della Lombardia 21 marzo 2000, n. 15, e successive modificazioni:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera, inteso come numero delle volte in cui l'operatore vi ha potuto svolgere l'attività con la stessa autorizzazione;
- b) maggior numero di presenze in graduatoria, inteso come numero delle volte in cui l'operatore è stato inserito nella graduatoria e si è presentato per partecipare alla fiera, anche se non vi ha potuto prendere parte;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda, secondo i criteri indicati nel precedente articolo 4.

2. A parità di tutti e quattro i requisiti di cui al comma 1, l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato mediante sorteggio.

3. Per gli effetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si considerano come una stessa autorizzazione tutte le autorizzazioni che discendono l'una dall'altra a seguito di conversioni, intervenute ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, oppure di subingressi nell'azienda o ramo d'azienda facente capo all'autorizzazione originaria.

4. Nella graduatoria sono riportati, accanto alla denominazione dell'impresa richiedente:

- gli elementi di valutazione di cui al comma 1;
- gli estremi dell'autorizzazione;
- l'opzione per l'assegnazione di uno dei posteggi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 ovvero di uno dei quattro posteggi di cui al comma 3;
- gli articoli che verranno posti in vendita;
- gli elementi identificativi del posteggio assegnato.

5. La graduatoria è pubblicata all'albo comunale non prima del trentesimo e non oltre il ventesimo giorno antecedente quello d'inizio della fiera. Essa è comunicata alle rappresentanze provinciali delle asso-

ciazioni di categoria dei commercianti ed è altresì diffusa attraverso gli strumenti telematici a disposizione del Comune.

Art. 7 – Attestazione delle presenze

1. Il numero delle presenze effettive e delle presenze in graduatoria è attestato dal Settore Attività Produttive, che ne conserva apposita registrazione.
2. Non si fa luogo ad attestazioni di presenza alla fiera per edizioni della stessa anteriori all'anno 1978.
3. Le presenze sono attestate in relazione all'autorizzazione e non al suo titolare. Pertanto, al subentrante nell'azienda o ramo d'azienda cui si riferisce l'autorizzazione è attribuito il numero di presenze, effettive e di graduatoria, già attestate al dante causa.
4. L'attestazione non può essere concessa, oltre che negli altri casi previsti da questo Regolamento, se la domanda di partecipazione non è stata presentata o è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o improcedibile.
5. Decadono dal diritto di vedersi attestate le presenze pregresse i soggetti che, per cinque anni consecutivi, non ottengono, per qualsiasi ragione, l'attestazione della presenza, sia effettiva che di graduatoria. Sono altresì decaduti dal diritto di vedersi attestate le presenze pregresse coloro i quali nel quinquennio 1999/2003 non abbiano presentato domanda di partecipazione alla fiera.
6. Sono equiparate a presenze effettive le certificazioni di presenza rilasciate nel quadriennio 1994/1997 dal Settore Attività Produttive, ai sensi degli articoli 1 e 6, comma 8, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 agli operatori inseriti nella graduatoria che si erano presentati per partecipare alla fiera, pur non avendo potuto svolgervi l'attività.
7. I soggetti a cui non sia stata attestata la presenza effettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, hanno tuttavia diritto all'attestazione della presenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
8. Agli operatori inseriti in graduatoria, che si siano presentati per concorrere all'assegnazione dei posteggi vacanti, senza tuttavia ottenere la concessione del posteggio, o che durante lo svolgimento della fiera si siano comunque presentati presso l'Ufficio Mercati del Settore Attività Produttive o presso gli incaricati della Polizia Locale di servizio nella fiera, è attestata la presenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), previa sottoscrizione dell'apposito registro delle presenze.
9. Il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale della società, per ottenere l'attestazione della presenza effettiva o della presenza di graduatoria, deve sottoscrivere personalmente la clausola di accettazione della concessione del posteggio o, rispettivamente, il registro delle presenze. A tal fine è ammessa la rappresentanza, conferita – mediante procura scritta con sottoscrizione autenticata nei modi previsti dall'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» – a collaboratore familiare dell'imprenditore o a dipendente, prestatore d'opera o associato in partecipazione, purché il rapporto risulti dalla procura stessa.
10. L'opzione esercitata nelle precedenti edizioni della Fiera per l'assegnazione di uno dei quattro posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 3, comma 3, non pregiudica in alcun modo la possibilità di optare successivamente per l'assegnazione di uno degli altri posteggi – e viceversa – conservando il numero complessivo di presenze già acquisito, sempre che l'autorizzazione in possesso del

richiedente sia valida per il corrispondente settore merceologico. L'aggiunta del settore merceologico e l'abilitazione alla somministrazione ottenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione non sono considerate, a tal fine, come nuova autorizzazione.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi della fiera sono assegnati agli operatori rispettando rigorosamente l'ordine di priorità determinato dalla posizione nella graduatoria, con la seguente procedura:
 - 1°) in primo luogo sono assegnati i quattro posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 3, comma 3, esclusivamente tra coloro che ne hanno fatto richiesta. I rimanenti aspiranti all'assegnazione di tali posteggi non hanno titolo all'assegnazione di alcun altro posteggio;
 - 2°) successivamente vengono assegnati, fra tutti gli altri richiedenti inseriti nella graduatoria, i posteggi destinati alle merceologie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché i posteggi che dovessero residuare dopo l'assegnazione di cui al precedente punto 1°).
2. Le modalità di assegnazione dei posteggi, nonché i criteri per l'assegnazione dei posteggi che non siano stati occupati dai rispettivi concessionari, sono stabiliti con ordinanza del Dirigente del Settore Attività Produttive, adottata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, avendo riguardo alle norme igienico-sanitarie e nel rispetto del principio d'imparzialità.

Art. 9 – Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio costituisce titolo necessario per poter esercitare l'attività nella fiera ed ha durata limitata ai giorni in cui si svolge la fiera stessa.
2. La concessione è rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive, verso pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche stabilito dall'apposito regolamento comunale, nonché degli eventuali altri tributi, diritti e rimborsi spese stabiliti da leggi o regolamenti.
3. Il concessionario, per poter occupare il posteggio assegnato, è tenuto a consegnare agli incaricati del Settore Attività Produttive o del Corpo della Polizia Locale di servizio nella fiera, il provvedimento di concessione del posteggio, nonché le attestazioni di pagamento dei canoni, diritti, tributi e rimborsi spese dovuti, ed è inoltre tenuto ad esibire l'originale dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche indicata nella graduatoria di partecipazione.

Art. 10 – Disposizioni circa l'uso del posteggio

1. La presenza alla fiera è obbligatoria per tutti i giorni previsti dalla concessione e per l'intero orario di svolgimento della fiera stessa.
2. Il concessionario può occupare il posteggio assegnato e allestire i banchi espositivi a partire dalle ore 14 del giorno antecedente a quello d'inizio della fiera, senza pagamento di canone, fermo restando tuttavia che in tale giornata non è ammessa alcuna attività di vendita. Il posteggio deve essere sgomberato entro le ore 24 dell'ultimo giorno di fiera.
3. I concessionari, nel primo giorno della fiera, devono occupare il posteggio assegnato almeno un'ora prima dell'orario d'inizio delle operazioni di vendita, fatta eccezione per gli operatori che partecipano all'assegnazione dei posteggi che non sono stati occu-

pati dai rispettivi concessionari. Nei giorni successivi il posteggio deve essere occupato almeno trenta minuti prima. Trascorsi i termini predetti, il concessionario è considerato assente a tutti gli effetti, salvo che l'interessato abbia avvisato il Settore Attività Produttive o la Polizia Locale del ritardo, che deve tuttavia essere motivato da causa di forza maggiore o evento fortuito o altro grave impedimento e debitamente comprovato.

4. L'assenza e l'abbandono ingiustificati della fiera comportano la decadenza della concessione e al concessionario non è attestata per quell'anno la presenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Non ha altresì diritto all'attestazione della presenza effettiva il concessionario che, per qualsiasi ragione, non possa partecipare alla fiera per almeno una giornata.

5. È fatto divieto al concessionario di consentire a terzi l'uso, anche parziale, del posteggio.

6. Le persone che collaborano con il concessionario del posteggio o lo sostituiscono nell'attività di vendita debbono essere in grado di provare, con idonea documentazione, il proprio rapporto di lavoro subordinato, collaborazione familiare, prestazione d'opera o associazione in partecipazione. Il medesimo obbligo incombe al concessionario.

Art. 11 – Norme di comportamento

1. Gli operatori devono essere in grado di esibire, in ogni momento – a richiesta della Polizia Locale o delle altre forze di polizia o degli incaricati della vigilanza igienico-sanitaria – l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, in originale, e la copia della concessione del posteggio. La mancanza di tali documenti o il rifiuto di esibirli comportano l'allontanamento immediato dalla fiera, che è disposto verbalmente dal responsabile del servizio di Polizia Locale, e la conseguente decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve curare la pulizia del posteggio assegnato e deve raccogliere tutti i rifiuti prodotti negli appositi sacchi predisposti dal servizio di nettezza urbana.

3. Nell'area della fiera è vietato fare uso di amplificatori di suono e altoparlanti.

4. Gli operatori che effettuano la vendita di prodotti alimentari debbono attenersi scrupolosamente alle norme igieniche dettate dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute e alle eventuali disposizioni impartite caso per caso dalle competenti autorità.

5. È vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli indicati nella concessione del posteggio.

6. È vietato occupare al suolo un'area maggiore di quella corrispondente al posteggio assegnato.

7. L'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico con tende, tettoie e altri elementi di copertura del banco di vendita non può di regola eccedere i 25 centimetri sui lati ed i 150 centimetri sul fronte del posteggio. L'altezza dal suolo di tali strutture, non può essere inferiore a 220 centimetri. È vietato appendere qualsiasi oggetto agli elementi di copertura del banco di vendita al di fuori dei limiti del posteggio.

Art. 12 – Divieto di esercizio di altre forme di commercio su aree pubbliche durante la fiera

1. A norma dell'art. 3, comma 6, della legge regionale della Lombardia 21 marzo 2000, n. 15, durante lo svolgimento della fiera è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, fino ad una distanza di 500 metri.

2. L'area delimitata ai sensi del comma precedente

è raffigurata in apposita planimetria, predisposta dal competente ufficio dell'Area Tecnica in collaborazione con il Settore Attività Produttive, la quale è resa pubblica con le medesime modalità della graduatoria di cui all'articolo 6.

3. Per l'intera durata della fiera, non possono essere rilasciate a singoli operatori concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con uso di posteggio a carattere temporaneo, riferite all'area di cui al comma precedente.

Art. 13 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza nella fiera spetta al Corpo della Polizia Locale.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, che non siano già sanzionate a norma degli articoli 22 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o a norma di leggi speciali, e le violazioni delle disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Dirigente del Settore Attività Produttive ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

3. Quando è accertata la violazione del divieto previsto dal comma 5 dell'articolo 10, anche se sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, non è attestata al concessionario la presenza annuale di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Al concessionario che, nella medesima edizione della fiera sia incorso nella reiterazione della violazione di norme del presente regolamento, o di norme in materia igienico-sanitaria, anche se sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, non è attestata la presenza annuale di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento, norme abrogate e altre disposizioni di carattere generale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato ^[4].

2. Da tale data è abrogato il Regolamento per la Fiera del Giovedì Santo adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 523 del 17 marzo 1994, nonché ogni disposizione, contenuta in altri regolamenti comunali, incompatibile con la disciplina contenuta nel presente regolamento.

3. Per quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in materia di commercio e di sicurezza delle persone sulle aree pubbliche e al regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

4. Il Dirigente del Settore Attività Produttive emana con proprio provvedimento, ove occorra, disposizioni operative in esecuzione del presente regolamento.

[4] Questo regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 17 gennaio 2005 ed è entrato in vigore il giorno 30 gennaio 2005.

POSTEGGI DELLA FIERA DEL GIOVEDÌ SANTO

Categoria **A** (utilizzabili con autoveicolo)

n.	L	P	sup.	n.	L	P	sup.	n.	L	P	sup.
inizio (viale Varese)				63	6,00	4,00	24,00	127	6,00	4,00	24,00
1	6,00	4,00	24,00	65	6,00	4,00	24,00	129	6,00	4,00	24,00
3	6,00	4,00	24,00	67	6,00	4,00	24,00	131	6,00	4,00	24,00
5	6,00	4,00	24,00	69	6,00	4,00	24,00	133*	6,00	4,00	24,00
7	6,00	4,00	24,00	71	6,00	4,00	24,00	135*	6,00	4,00	24,00
9	6,00	4,00	24,00	73	6,00	4,00	24,00	137*	6,00	4,00	24,00
11	6,00	4,00	24,00	75	6,00	4,00	24,00	139*	6,00	4,00	24,00
13	6,00	4,00	24,00	77	6,00	4,00	24,00	141*	soppresso [*]		
15	6,00	4,00	24,00	79	6,00	4,00	24,00	via Cinque Giornate			
17	6,00	4,00	24,00	81	6,00	4,00	24,00	143	4,00	4,00	16,00
19	6,00	4,00	24,00	83	6,00	4,00	24,00	145	6,00	4,00	24,00
21	6,00	4,00	24,00	85	6,00	4,00	24,00	147	6,00	4,00	24,00
23	6,00	4,00	24,00	87	6,00	4,00	24,00	149	6,00	4,00	24,00
25	6,00	4,00	24,00	89	6,00	4,00	24,00	151	6,00	4,00	24,00
27	6,00	4,00	24,00	passaggio Giardini di Ponente				153	6,00	4,00	24,00
29	6,00	4,00	24,00	91	6,00	4,00	24,00	155	6,00	4,00	24,00
31*	soppresso [*]			93	6,00	4,00	24,00	157	6,00	4,00	24,00
33*	6,00	4,00	24,00	95	6,00	4,00	24,00	159	6,00	4,00	24,00
35*	6,00	4,00	24,00	97	6,00	4,00	24,00	161	6,00	4,00	24,00
37*	6,00	4,00	24,00	99	6,00	4,00	24,00	163	6,00	4,00	24,00
39*	6,00	4,00	24,00	101	6,00	4,00	24,00	165	6,00	4,00	24,00
via dell'Annunciata				103	6,00	4,00	24,00	167	6,00	4,00	24,00
41	3,30	4,00	13,20	105	6,00	4,00	24,00	169	6,00	4,00	24,00
43	6,00	4,00	24,00	107	6,00	4,00	24,00	171	6,00	4,00	24,00
45	6,00	4,00	24,00	109	6,00	4,00	24,00	173	6,00	4,00	24,00
47	6,00	4,00	24,00	111	6,00	4,00	24,00	175	6,00	4,00	24,00
49	6,00	4,00	24,00	113	6,00	4,00	24,00	177	6,00	4,00	24,00
51	6,00	4,00	24,00	115	6,00	4,00	24,00	179	6,00	4,00	24,00
53	6,00	4,00	24,00	117	6,00	4,00	24,00	181	6,00	4,00	24,00
55	6,00	4,00	24,00	119	6,00	4,00	24,00	183	6,00	4,00	24,00
57	6,00	4,00	24,00	121	6,00	4,00	24,00	185	6,00	4,00	24,00
59	6,00	4,00	24,00	123	6,00	4,00	24,00	piazza Cacciatori delle Alpi			
61	6,00	4,00	24,00	125	6,00	4,00	24,00	* = interno ai giardini			

[*] posteggio soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2006.

Legenda:

- n.** = numero assegnato al posteggio
- L** = larghezza del posteggio (fronte) in metri
- P** = profondità del posteggio in metri
- sup.** = superficie del posteggio in metri quadrati

POSTEGGI DELLA FIERA DEL GIOVEDÌ SANTO

Categoria **B** (utilizzabili senza autoveicolo)

n.	L	P	sup.	n.	L	P	sup.	n.	L	P	sup.
inizio (viale Varese)				52	5,50	3,00	16,50	104	7,00	3,00	21,00
2	4,90	3,00	14,70	54	5,50	3,00	16,50	106	5,80	3,00	17,40
4	6,20	3,00	18,60	56	5,50	3,00	16,50	108	5,80	3,00	17,40
6	5,30	3,00	15,90	58	5,70	3,00	17,10	110	6,00	3,00	18,00
8	5,40	3,00	16,20	60	5,50	3,00	16,50	112	5,70	3,00	17,10
10*	4,00	3,00	12,00	62	5,30	3,00	15,90	via Cinque Giornate			
12	5,50	3,00	16,50	64	6,30	3,00	18,90	114	4,00	3,00	12,00
14	5,50	3,00	16,50	66	5,90	3,00	17,70	116	5,70	3,00	17,10
16	5,50	3,00	16,50	68	6,00	3,00	18,00	118	6,30	3,00	18,90
18	5,30	3,00	15,90	70	5,70	3,00	17,10	120	5,40	3,00	16,20
20	5,00	3,00	15,00	72	5,30	3,00	15,90	122	5,80	3,00	17,40
22	5,40	3,00	16,20	74	5,70	3,00	17,10	124	5,90	3,00	17,70
24	4,80	3,00	14,40	76	5,50	3,00	16,50	126	5,80	3,00	17,40
26	4,80	3,00	14,40	78	6,00	3,00	18,00	128	6,50	3,00	19,50
28	6,00	3,00	18,00	80	6,00	3,00	18,00	130	6,50	3,00	19,50
30	3,50	3,00	15,90	82	5,50	3,00	16,50	132	5,90	3,00	17,70
32	4,00	3,00	12,00	84	2,50	3,00	7,50	134	6,10	3,00	18,30
34	4,00	3,00	12,00	passaggio Giardini di Ponente				136	5,70	3,00	17,10
36	5,10	3,00	15,30	86	3,00	3,00	9,00	138	2,00	3,00	6,00
38	4,90	3,00	14,70	88	6,00	3,00	18,00	140	6,30	3,00	18,90
40	5,40	3,00	16,20	90	5,50	3,00	16,50	142	3,90	3,00	11,70
42	5,80	3,00	17,40	92	5,50	3,00	16,50	144	5,00	3,00	15,00
44	2,00	3,00	6,00	94	5,30	3,00	15,90	146	2,00	3,00	6,00
via dell'Annunciata				96	6,00	3,00	18,00	148	6,30	3,00	18,90
46	5,50	2,00	11,00	98	5,50	3,00	16,50	150	2,00	3,00	6,00
48	5,50	3,00	16,50	100	6,00	3,00	18,00	piazza Cacciatori delle Alpi			
50	5,80	3,00	17,40	102	6,00	3,00	18,00	* = interno ai giardini			

Legenda:

n. = numero assegnato al posteggio
L = larghezza del posteggio (fronte) in metri
P = profondità del posteggio in metri
sup. = superficie del posteggio in metri quadrati